



**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI
PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
ALLE ASSOCIAZIONI VENETE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI
ISCRITTI AI REGISTRI DI CUI ALLA L.R. 9 GENNAIO 2003 N.2 E S.M.I.**

Il comma 4 bis dell'art. 18 della L.R. 9 gennaio 2003 n.2 e successive modificazioni prevede la possibilità che la Giunta regionale conceda alle Associazioni, alle Federazioni e ai Comitati veneti all'estero iscritti ai registri regionali di cui alla stessa L.R. n.2/2003, contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate. I requisiti di iscrizione ai registri regionali di cui all'articolo 18 della citata L.R. 2/2003 devono essere posseduti dai richiedenti il contributo non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della documentazione, ma anche fino all'adozione del provvedimento di assegnazione definitiva del contributo.

Tali contributi vengono annualmente assegnati, sulla base delle risorse all'uopo stanziare a bilancio regionale, proporzionalmente alle spese di funzionamento sostenute nell'anno precedente a quello in corso. Tali contributi non possono essere superiori al 90% delle spese di funzionamento debitamente documentate e comunque non possono superare il limite di € 20.000,00 per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione.

Per quanto riguarda i legali rappresentanti e i componenti i Comitati direttivi/ Consigli di amministrazione, dei sopraindicati soggetti non devono sussistere le cause ostative previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'assenza di tali cause costituisce criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché vantaggi economici comunque denominati di competenza regionale. Per quanto riguarda il Direttore Tecnico e i membri del Collegio dei Revisori dei conti o Sindacale, laddove previsti a termini di Statuto/Atto costitutivo, non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto D. Lgs. N. 159/2011.

Ai fini della concessione dei contributi deve essere trasmessa **entro il 31 luglio dell'anno in corso** la seguente documentazione **relativa alle spese sostenute nel 2020:**

1. **copia conforme all'originale del bilancio consuntivo** relativo all'esercizio precedente, debitamente approvato dall'organo statutariamente competente. I bilanci consuntivi dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;
2. **verbale dell'organo statutariamente competente all'approvazione** del sopraindicato bilancio consuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante;
3. **dettagliata relazione in ordine alle attività svolte**, dalla quale risulti e sia documentato che tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale di settore, sottoscritta dal legale rappresentante;
4. **copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa**, debitamente quietanzati, attestanti le spese di funzionamento effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;
5. **dichiarazione** (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i soggetti aventi sede in Italia o in altro paese UE), da parte del legale rappresentante, relativamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n.16, e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 utilizzando l'apposito modulo adottato con specifico provvedimento direttoriale.



Il mancato invio della sopraindicata documentazione entro il termine dato, comporterà l'esclusione dal riparto dei contribuiti. In caso di comprovata impossibilità a inviare la documentazione a causa della pandemia in corso, sarà possibile chiedere, prima della scadenza, una sola proroga per un massimo di 30 giorni.

Si evidenzia che trattandosi di un riparto proporzionale la richiesta di eventuali proroghe, comporterà uno slittamento del termine del procedimento per tutti i richiedenti.

Per spese di funzionamento si intendono le seguenti tipologie di costi:

- canone di locazione, spese condominiali e di assicurazione dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per pulizia dei locali dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per energia elettrica, acqua, e riscaldamento dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per personale amministrativo e contabile (il costo ammissibile è riferito al lordo dei contributi pensionistici e previdenziali; la quota di TFR ammissibile è quella relativa all'anno di riferimento);
- spese postali e telefoniche;
- spese per materiale di consumo (cancelleria, toner, ecc.);
- spese per acquisto o noleggio di stampanti per ufficio;
- spese per acquisto di materiale informatico;
- canone di abbonamento a riviste specializzate nel settore.

Sono inoltre ammissibili, nei casi e termini di seguito indicati, le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai componenti degli organi direttivi di Associazioni, Federazioni e Comitati veneti all'estero per la partecipazione alle riunioni degli stessi. Le spese in questione dovranno essere strettamente connesse alle esigenze organizzative del comitato/federazione/associazione di riferimento e verranno rimborsate nei limiti e con le modalità di seguito indicate:

- le spese di viaggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 45 minuti con riferimento alla tratta più conveniente dal luogo di residenza alla città sede dell'incontro;
- I viaggi aerei, ferroviari e con trasporti urbani sono rimborsabili se riferiti a costi in classe economica;
- I viaggi con mezzi propri sono rimborsabili nella misura pari al costo dei pedaggi e nei limiti di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri effettuati dal luogo di residenza alla città sede dell'evento. Il costo della benzina per i viaggi in Italia verrà rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per i viaggi all'estero verrà dedotto dagli scontrini di rifornimento carburante presentati a correlazione della documentazione;
- non sono ammessi a rimborso costi di taxi, se non in casi eccezionali debitamente motivati;
- I costi di alloggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti. Tali costi devono essere strettamente inerenti alle attività sopradescritte e riferirsi a strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

Al fine di dimostrare la correlazione tra i costi di trasporto e di alloggio di cui sopra, e le riunioni dei Comitati, delle Federazioni di Circoli veneti all'estero nonché delle Associazioni venete di emigrazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:



98db0f77



- verbale dell'assemblea con allegati i nominativi dei partecipanti all'incontro, componenti il Direttivo;
- fotocopia dei documenti di identità dei componenti il direttivo dai quali risulti il luogo di residenza;
- biglietti di viaggio acquistati e relativa quietanza di pagamento, qualora il biglietto stesso non costituisca quietanza;
- ricevute dei pedaggi autostradali sostenuti per viaggi con mezzi propri;
- dichiarazione dei chilometri effettuati con indicazione delle date e delle tratte effettuate;
- scontrini di rifornimento carburante effettuati per viaggi con mezzi propri.

Verranno prese in considerazione soltanto le spese sostenute dai componenti gli organi direttivi delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni venete iscritte all'apposito registro e non quelle relative ai Circoli aderenti o affiliati.

Si evidenzia che i beneficiari del finanziamento sono tenuti agli obblighi informativi previsti dall'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124/2017, che dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



98db0f77

